



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 4 ottobre 2007

Protocollo: **n.4709**

Rif.: Vs.

Allegati:

**ALLE DIREZIONI REGIONALI
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
LORO SEDI**

**AGLI UFFICI DELLE DOGANE
LORO SEDI**

**AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA
LORO SEDI**

**ALLE DIREZIONI DELLE
CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
LORO SEDI**

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 – R O M A

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
S E D E

Alle Aree Centrali
S E D E

OGGETTO : Circolare n.49/D del 25/10/2001- Autorizzazioni alla produzione, importazione e commercializzazione delle emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua – Ufficio competente al rilascio del provvedimento.

Con la circolare n.49/D del 25/10/2001 sono state dettate modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione, importazione e commercializzazione delle emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua; in particolare è stato stabilito che dette autorizzazioni fossero emesse al termine della prescritta istruttoria da quest'Area centrale.

In coerenza con quanto previsto dall'ordinamento ed in linea con l'attuale struttura dell'Agenzia, si dispone che d'ora in avanti il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua, già di competenza dell'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, sia attribuito agli Uffici delle Dogane o, ove ancora non istituiti, agli Uffici Tecnici di Finanza o alle Circoscrizioni Doganali nel caso di depositi doganali operanti in regime di deposito fiscale (d'ora in avanti denominati Ufficio doganale).

Considerate le complesse fasi endoprocedimentali, si ritiene opportuno trascrivere di seguito il testo integrale della circolare n.49/D completo degli allegati, con gli opportuni aggiornamenti apportati, con il carattere in grassetto, alla luce della legislazione e della prassi attualmente in vigore.

E' il caso comunque di sottolineare che **rimarrà necessario e vincolante** il parere tecnico dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici e che, anche per tale procedimento amministrativo, sarà correttamente applicato quanto disposto con Legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15.

Si ritiene, infine, opportuno ricordare che le autorizzazioni in parola rivestono unicamente carattere fiscale e pertanto il soggetto autorizzato dovrà munirsi di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente normativa da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

oooOooo

Circolare n.49/D del 25/10/2001 aggiornata per decentramento.

1) PRODUZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO IMPIANTI NAZIONALI

Si premette che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto 20.3.2000, come modificato dall'art. 1 della determinazione 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella G.U. del 15.5.2001, la produzione delle emulsioni e' effettuata di norma nell'ambito di un deposito fiscale con l'ulteriore possibilita' di consentire detta produzione presso un deposito commerciale di oli minerali assoggettati ad accisa nella misura intera (deposito libero).

Nel caso di deposito fiscale, si rimanda a quanto stabilito dall'art.23, comma 1, del T.U. approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n. 504, **così come modificato dal decreto leg.vo 2/2/2007, n.26** tenendo presente che per l'istituzione dei depositi fiscali sara' seguita la procedura di cui alla **circolare n.16/D del 28 aprile 2006**.

Per quanto riguarda i depositi liberi, l'art. 1, comma 1, lett. d), della citata

determinazione, prevede che la produzione delle emulsioni in tali impianti, appositamente autorizzati, avvenga "nei casi e alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane".

Considerato che la funzione specifica e prevalente di detti depositi e' quella di stoccaggio degli oli minerali ad accisa assoluta per la successiva commercializzazione degli stessi, la produzione delle miscele stabilizzate non puo' che avere carattere marginale e, quindi, essere commisurata ad un tasso percentuale riferito unicamente all'olio combustibile denso e all'olio da gas, prodotti questi ultimi utilizzati peraltro come materia prima per la preparazione delle rispettive emulsioni stabilizzate, sostitutive dei precedenti. Il predetto tasso puo' essere pertanto fissato nella misura del 2% per i gasoli destinati all'uso trazione, 1% per i gasoli destinati ad uso combustione, 5% per l'olio combustibile denso, tasso che deve essere calcolato sui rispettivi volumi movimentati durante l'anno solare precedente.

Le emulsioni in argomento, in attesa che gli organi tecnici dell'U.E. abbiano modo di pronunciarsi circa la loro classificazione, rientrano nel codice di nomenclatura tariffaria ex **3824 90 98**.

Le ditte che intendono produrre per la successiva commercializzazione le emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua, mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie di produzione, si attengono alle seguenti prescrizioni e criteri direttivi:

- le predette emulsioni devono possedere le caratteristiche tecniche stabilite, ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge 23.12.1999, n.488, con il citato decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette del 20 marzo 2000, come modificato con la richiamata determinazione del 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione;
- la ditta interessata deve essere autorizzata dall'Amministrazione concedente ad installare, all'interno del proprio deposito, un impianto di preparazione delle predette emulsioni e deve essere munita di licenza fiscale di esercizio aggiornata con riferimento all'attivita' produttiva in questione. In proposito si precisa che, in attesa di detto aggiornamento, la ditta puo' essere ugualmente autorizzata ad iniziare le lavorazioni secondo le procedure di seguito illustrate;
- la ditta presenta istanza soggetta ad imposta di bollo, unitamente ad **un esemplare** in carta libera, **al competente Ufficio doganale che, entro il termine di trenta giorni dalla data del ricevimento, acquisiti gli elementi istruttori, trasmetterà, unitamente all'esemplare in carta libera dell'istanza stessa, i risultati all'Area Centrale Verifiche e Controlli - Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di questa Agenzia per il parere di competenza;**
- l'istanza e' corredata da una nota informativa di descrizione degli impianti, completa di planimetrie e di una relazione tecnica contenente le informazioni di cui agli allegati I e II alla presente circolare; tali informazioni verranno prevalentemente utilizzate per le verifiche tecniche ed i controlli di produzione;
- le autorizzazioni saranno rilasciate dagli **Uffici doganali competenti sul territorio** attraverso una procedura che si articola nelle due seguenti fasi:
 - fase sperimentale, che si formalizza con il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla produzione, **all'importazione** e alla commercializzazione delle

emulsioni;

- fase conclusiva, che si perfeziona con il rilascio di una autorizzazione definitiva.

A) Fase sperimentale

L'Ufficio doganale, esperita l'istruttoria e sentito in merito l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, rilascerà il preventivo nulla-osta.

Successivamente dopo aver acquisito dalla ditta la comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere necessarie al regolare funzionamento dell'impianto di produzione, provvederà, d'intesa con la ditta stessa, a predisporre apposita marcia controllata con la partecipazione anche di un chimico designato dall'Area **Centrale** Verifiche e Controlli. Nel corso della predetta marcia si procederà al prelievo dei campioni, nel numero di quattro, sia delle materie prime utilizzate, compresi gli additivi, i tensioattivi emulsionanti e l'acqua sia delle emulsioni; ciò per stabilire la conformità delle materie prime e delle emulsioni stesse alle caratteristiche prescritte dal citato decreto del 20.3.2000, come modificato con la richiamata determinazione 2.5.2001.

Di tutte le operazioni svolte all'atto della marcia controllata verrà redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli **che procederà alla ratifica del verbale stesso. In caso di esito positivo degli accertamenti, l'Ufficio doganale procederà al rilascio dell'autorizzazione provvisoria per la produzione, importazione e commercializzazione delle emulsioni.**

La comunicazione dell'esito delle analisi verrà effettuata anche alla ditta interessata al fine di rendere possibile una sollecita immissione in consumo della partita prodotta durante la marcia controllata.

La fase sperimentale (comprensiva della marcia controllata), della durata di dodici mesi dall'avvio dell'attività produttiva, si rende necessaria per verificare, nel tempo, la conformità della produzione alle specifiche tecniche, attraverso periodiche analisi da parte dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli a fronte di campioni prelevati con l'intervento anche di un chimico designato **dalla stessa Area Centrale**, al fine di assicurare la completa omogeneità e la rappresentatività dei campioni stessi.

Nel periodo di sperimentazione la ditta è tenuta a fornire ogni tre mesi, **all'Ufficio doganale** la lista dei destinatari del prodotto (depositi fiscali, depositi liberi e utilizzatori), completa degli elementi essenziali dei documenti di circolazione relativi alle forniture effettuate, identificate qualitativamente e quantitativamente.

B) Fase conclusiva

Al termine del periodo sperimentale **l'Ufficio doganale**, previo parere da parte dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli, rilascerà l'autorizzazione definitiva, tenuto conto delle risultanze

analitiche, dei quantitativi prodotti e commercializzati (desunti dalle liste di cui al precedente punto A) e dell'assenza di motivi ostativi emersi in sede di controlli tecnici. In attesa dell'autorizzazione definitiva resta valida l'autorizzazione concessa in via provvisoria.

Nel periodo successivo al rilascio dell'autorizzazione definitiva, le liste dei destinatari delle emulsioni, con gli elementi indicati alla lettera A), ai fini del controllo, saranno trasmessi agli **Uffici doganali** competenti sugli impianti, ogni tre mesi dagli esercenti i depositi liberi e annualmente dagli esercenti depositi fiscali.

Resta inteso che in caso di modifica dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione, sia provvisoria che definitiva (es. classe chimica degli additivi, modifiche sostanziali delle attrezzature impiegate nella produzione, ecc.), dovrà essere esperita, con le modalità già descritte, una ulteriore istruttoria, articolata nelle due sopraindicate fasi procedurali, per il rilascio di nuove autorizzazioni.

In tale evenienza l'Agenzia, su istanza di parte, valuterà la possibilità di accelerare l'iter procedimentale eliminando taluni adempimenti.

C) Ulteriori adempimenti per i depositi liberi

Atteso che negli impianti in parola le miscele stabilizzate devono essere prodotte impiegando oli minerali ad accisa assoluta in misura intera, ne consegue che anche gli additivi di cui all'art. 2 del decreto 20.3.2000 devono assolvere l'accisa relativa al prodotto più tassato (per il gasolio, l'aliquota prevista per l'uso autotrazione; per l'olio combustibile denso, quella prevista per tale prodotto con alto tenore di zolfo (ATZ) usato per riscaldamento).

Almeno 5 giorni antecedenti ad ogni singola lavorazione (dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività) la ditta dovrà darne comunicazione al competente **Ufficio doganale** allo scopo di consentire a quest'ultimo di predisporre il servizio di vigilanza sulle lavorazioni nel corso del quale dovrà procedersi al prelievo dei campioni delle materie prime e del prodotto finito, da inviare all'Area **Centrale** Verifiche e Controlli - Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi per la verifica della rispondenza alle prescritte caratteristiche tecniche.

Sui documenti di accompagnamento, oltre agli altri dati richiesti, dovrà risultare che le materie prime presentano le caratteristiche tecniche stabilite, per i prodotti petroliferi, dalle note in calce agli allegati I, II e III annessi al decreto 20.3.2000, come da ultimo modificato e, per gli additivi, le caratteristiche di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Il trasferimento delle emulsioni ad altri depositi liberi, in regola con le disposizioni di cui alla presente circolare, avviene nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 25, comma 9, del T.U. accise, approvato con decreto leg.vo n. 504/1995.

Per il rimborso della differenza di accisa sulle emulsioni ottenute si applicano le disposizioni contenute nel decreto 12.12.1996, n. 689.

2) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO DEPOSITI FISCALI E AD IMPOSTA ASSOLTA.

Per poter detenere e commercializzare le emulsioni, i depositi di oli minerali, sia fiscali che liberi, devono presentare preventiva denuncia al competente **Ufficio doganale** nella quale, oltre alle consuete informazioni, vanno indicati i seguenti elementi:

- a) i serbatoi destinati allo stoccaggio dei singoli tipi di emulsione, tenendo conto che non possono essere stoccate promiscuamente in uno stesso serbatoio emulsioni del medesimo tipo (es. gasolio-acqua) ma preparate con tecnologie diverse;
- b) le attrezzature tecniche impiegate per mantenere omogenei gli oli emulsionati (es. pompe di riciclo);
- c) gli estremi **del decreto di concessione rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o dal Prefetto o, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23/8/2004 n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13/09/2004, rilasciato dalla Regione;**
- d) gli estremi dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, nei casi previsti.

L'Ufficio doganale, ricevuta la denuncia e verificata l'idoneità delle attrezzature, entro il termine di 30 giorni provvede all'aggiornamento della licenza fiscale, trasmettendone un **esemplare alla Direzione Regionale**.

Gli esercenti dei predetti depositi in particolare sono tenuti a:

- informare l'utilizzatore sulla data entro cui le emulsioni debbono essere impiegate, nonché sulle modalità di impiego delle stesse e sugli interventi tecnici da praticare allo scopo di garantire il corretto utilizzo degli oli emulsionati;
- inviare, ogni tre mesi per i depositi liberi e annualmente per i depositi fiscali, **agli Uffici doganali competenti** la lista degli utilizzatori, completa degli elementi essenziali dei documenti di accompagnamento relativi alle forniture effettuate, identificate quantitativamente e qualitativamente.

Si segnala, inoltre, l'opportunità che l'esercente, nell'ambito della manutenzione delle attrezzature, provveda ad effettuare l'accurata bonifica dei serbatoi, qualora gli stessi siano destinati successivamente a contenere emulsioni di tipo diverso ovvero dello stesso tipo ma preparate con tecnologie diverse, allo scopo di evitare di incorrere in eventuali responsabilità per l'immissione in commercio di emulsioni che non possiedano più i prescritti requisiti a causa di commistioni con altri prodotti.

3) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA COMUNITARIA

Gli esercenti dei depositi fiscali e dei depositi liberi, in regola con gli adempimenti di cui al precedente punto 2), che intendono ricevere da paesi della Unione Europea le emulsioni stabilizzate per la successiva commercializzazione nel territorio nazionale, presentano apposita istanza soggetta ad imposta di bollo

(corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardanti i prodotti che si intendono introdurre, con le modalita' descritte nel punto 1).

L'Ufficio doganale, una volta esperiti da parte dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli-Ufficio di Coordinamento delle Attivita' di Analisi i controlli analitici volti all'accertamento delle caratteristiche di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 20.3.2000 e successive modifiche, sentito l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche **della predetta Area**, procede al rilascio di una autorizzazione provvisoria, della durata di dodici mesi, a partire dalla data degli accertamenti svolti all'atto della ricezione della prima partita di merce, per le analoghe esigenze gia' rappresentate relativamente agli impianti di produzione nazionali.

Trascorso il periodo sperimentale, su conforme parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli, verra' rilasciata da parte **dell'Ufficio doganale** l'autorizzazione a carattere definitivo.

Ai fini dell'espletamento degli adempimenti di natura fiscale, gli esercenti depositi liberi, in particolare, sono tenuti a:

- prestare nei modi di rito idonea cauzione a garanzia del pagamento dei tributi afferenti i quantitativi di emulsione ricevuti;
- assolvere le accise esigibili all'atto del ricevimento delle partite, secondo le modalita' vigenti per l'operatore professionale di cui all'art.8 del T.U. accise, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo;
- tenere la contabilita' delle forniture dei prodotti movimentati, presentando **all'Ufficio doganale territorialmente competente**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, un riepilogo con i dati identificativi delle partite ricevute e dei relativi versamenti di imposta effettuati;
- presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo e accertamento;
- fornire la lista dei destinatari del prodotto (depositi, utilizzatori), con le modalita' di cui al precedente punto 1), lettere A) e B).

Nel caso di ricezione di partite provenienti da siti produttivi diversi ovvero dallo stesso sito ma con l'impiego di tecnologie diverse, dovra' procedersi ad una nuova istruttoria, comprensiva delle fasi sperimentale e conclusiva.

4) IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA DA PAESI TERZI

La ditta interessata, all'atto dell'importazione, oltre ai documenti di rito, presenta al competente ufficio doganale la dichiarazione corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardante i prodotti che si intendono introdurre, con le modalita' descritte nel punto 1), completandola con l'attestazione di conformita' delle emulsioni alle specifiche indicate nel decreto 20.3.2000 e successive modificazioni.

L'Ufficio doganale competente sull'importazione, espletate le operazioni di competenza, previa acquisizione della prescritta autorizzazione all'importazione rilasciata, su istanza da presentare con le modalita' prescritte al predetto punto 1,

dall'Ufficio doganale territorialmente competente sull'impianto ricevente, consente l'immediato trasferimento dei prodotti ai depositi fiscali o depositi liberi, aventi i requisiti tecnico-fiscali in base ai quali e' stata rilasciata o aggiornata la licenza fiscale di esercizio. **Il possesso dell'anzidetta autorizzazione** potra' essere attestato anche mediante il ricorso all'autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con l'emissione di DAA ovvero di DAS, in caso di assolvimento delle accise, messi a disposizione dall'importatore, ai sensi di quanto disposto dall'art.24, comma 1, del D.M. 25.3.1996, n. 210, come modificato dal D.M. 16.5.1997, n. 148.

Qualora dai riscontri analitici risultino difformita' rispetto alla dichiarazione, la dogana dovra' procedere d'ufficio alla revisione dell'accertamento, con la procedura fissata dall'art.11 del D.L.vo 8.9.1990, n.374.

5) CALI

Nella prima fase di applicazione delle presenti disposizioni e sino a quando non verranno impartite specifiche istruzioni, ai fini del controllo della corretta tenuta delle contabilita', saranno presi in considerazione i cali naturali e tecnici di cui alle tabelle A e B allegate al D.M. 13.1.2000, n. 55, con le misure ivi indicate riferite alla tipologia della frazione petrolifera.

6) RILAVORAZIONI

Ad istanza di parte presentata al competente **Ufficio doganale**, in caso di mancanza o di perdita nel tempo delle specifiche di conformita' al decreto 20.3.2000 e successive modificazioni, le emulsioni possono essere avviate alla rilavorazione presso l'originario impianto di produzione ovvero presso altro impianto che utilizza la medesima tecnologia, da verificare in occasione della istruttoria eseguita dal predetto **Ufficio doganale**, previa reimmissione in regime sospensivo nel caso di emulsioni che hanno gia' assolto l'accisa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del T.U. accise, con le modalita' stabilite dall'art. 17, comma 2, del succitato D.M. 210/96.

Non e' consentita la rilavorazione delle emulsioni non a norma presso i depositi liberi.

L'Ufficio doganale informa della necessita' della rilavorazione sia l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli, sia altro **Ufficio doganale**, nel caso di trasferimento delle emulsioni da rilavorare presso impianti ubicati al di fuori della propria competenza territoriale.

Ovviamente, la rimessa a norma di emulsioni non conformi, ove richiesta dagli interessati e previo espletamento delle rispettive formalita' fiscali o doganali, potra' avvenire anche in impianti ubicati nei paesi della Unione Europea oppure in paesi terzi.

Nel caso di rilavorazione delle emulsioni presso le raffinerie in promiscuo con oli greggi di petrolio, si seguono le norme di cui al D.M. 18.9.1997, n. 383.

Per altre ipotesi di rimessa a norma o di variazioni di destinazione d'uso, **l'Ufficio doganale**, su istanza di parte e previa rituale istruttoria, rilascerà di volta in

volta apposita autorizzazione acquisito il parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area **Centrale** Verifiche e Controlli.

Per cio' che attiene i cali di rilavorazione si rimanda a quanto stabilito con il citato D.M. 18.9.1997, n. 383, considerando, in questa prima fase di applicazione e fino a nuove disposizioni, i cali abbuonabili riferiti alla tipologia della frazione petrolifera.

7) CIRCOLAZIONE

Per la circolazione delle emulsioni saranno utilizzati i documenti di accompagnamento DAA e DAS, a seconda che trattasi di prodotti in sospensione ovvero che hanno gia' assolto l'imposta, con la disciplina prevista dal D.M. 25.3.1996, n.210, e successive modifiche.

8) VIGILANZA E CONTROLLI

Gli **Uffici doganali territorialmente competenti**, effettuano la vigilanza sugli impianti di lavorazione o di deposito, sia fiscali che liberi, secondo le modalita' in atto vigenti e nell'ambito della programmazione dei servizi, ricorrendo, se ritenuto opportuno, anche alla mutua collaborazione tra uffici.

Particolare attenzione sara' prestata per il controllo dei depositi liberi anche in considerazione del fatto che gli esercenti degli stessi sono destinatari di rimborsi di accisa, ai sensi del citato D.M. n. 689/96, sulle emulsioni ottenute con prodotti ad accisa assolta.

I controlli saranno diretti in particolare ad accertare le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della conformita' alla normativa, nonche' l'osservanza da parte degli operatori interessati degli adempimenti prescritti e la regolarita' del rimborsi.

E' appena il caso di precisare che emulsioni diverse da quelle indicate nell'art. 12, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 dovranno formare oggetto di **valutazione e parere dell'Area Centrale Verifiche e Controlli**.

ALLEGATO I

EMULSIONI ACQUA-GASOLIO PER USO TRAZIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- . Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;
- . dichiarazione di estensione, al buon funzionamento del motore con l'emulsione, della garanzia rilasciata da almeno un primario produttore di motori diesel;
- . classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;
- . descrizione dettagliata delle modalita' di impiego raccomandate agli utenti nonche' degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un

corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

- Risultati relativi ai valori di stabilita' nel tempo dell'emulsione prodotta;
- lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di veicoli riforniti, litri consumati, chilometri percorsi).

ALLEGATO II

EMULSIONI CON ACQUA DI GASOLIO O OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER USO COMBUSTIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- . Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;
- . classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;
- . descrizione dettagliata delle modalita' di impiego raccomandate agli utenti nonche' degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

- . Risultati relativi ai valori di stabilita' nel tempo dell'emulsione prodotta;
- . lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di caldaie, litri o chilogrammi consumati).

oooOooo

Successivamente alla diramazione della presente direttiva saranno trasmesse ai competenti Uffici doganali - per l'adozione del provvedimento conclusivo o se del caso per il prosieguo dell'iter procedurale- tutte le istanze, eventualmente complete dei risultati istruttori, al momento in carico presso questa struttura Centrale.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni impartite assicurando nel contempo la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie professionali interessate avendo cura, inoltre, di trasmettere a questa Area Centrale e all'Area Centrale Verifiche e Controlli un elenco annuale aggiornato delle autorizzazioni in parola e delle eventuali revoche.

Il Direttore dell'Area Centrale
(Ing.Walter De Santis)